**Avuto riguardo alle numerose segnalazioni pervenute in merito a forme di vendite a carattere promozionale, esercitate da diversi operatori commerciali in sede fissa nei periodi antecedenti i saldi di fine stagione, l’Assessorato alle Attività Produttive ritiene opportuno, con spirito di collaborazione, anche in considerazione della complessità del quadro normativo di riferimento, fornire le seguenti indicazioni.**

L’art. 15 del D.lgs. n. 114/1998, ai commi 1, 4 e 6, dispone che:

“1. *Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti*”.

“4 *Le vendite promozionali sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato*”.

“6. *Le Regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione*”.

L’art. 3, c.1, lett. e) ed f) della L. n. 248/2006, a sua volta, prevede che: “*Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario ..., le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario; f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti*”.

In questo quadro, si innesta la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1804 del 09 novembre 2016 che, richiamate le sopra riportate disposizioni, sancisce che:

* “*non possano essere effettuate nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento*”;
* “*rimane confermata la prescrizione contenuta nell'art. 15 del D.lgs. 114/98 in tema di pubblicità e trasparenza del prezzo di vendita*”;
* “*le vendite di fine stagione invernali debbono avere inizio il primo giorno feriale antecedente l'Epifania con la specifica che nel caso in cui detto giorno coincida con il lunedì l'inizio di detti saldi sarebbe anticipato al sabato, mentre le vendite di fine stagione estive decorrano dal primo sabato di luglio*.

**Alla luce del quadro normativo illustrato devono, pertanto, ritenersi vietate le vendite promozionali** (cioè tutte le formule in cui l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti), **delle seguenti tipologie merceologiche: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento, nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione**, **ossia** per effetto della predetta Deliberazione di Giunta regionale Emilia Romagna n. 1804 del 09 novembre 2016 **nei trenta giorni precedenti il primo giorno feriale antecedente l'Epifania**(con la specifica che nel caso in cui detto giorno coincida con il lunedì l'inizio dei saldi sarebbe anticipato al sabato), **e nei trenta giorni precedenti il primo sabato di luglio e, quindi, con riferimento all’anno corrente, a far tempo dal 06 giugno 2018**.

**Si rammenta** **che**, ai sensi dell’art. 22, c.3 del D.lgs. n. 114/1998, **la violazione** delle disposizioni dell’art. 15 del D.lgs. n. 114/1998 **è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 ad Euro 3.096,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 1.032,00**.

Si precisa, infine, che **al fine di assicurare l’osservanza delle disposizioni anzidette, a partire dalla prossima settimana, saranno operati approfonditi controlli da parte della Polizia Municipale**.

**L’Assessore alle Attività Produttive**

**Dr. Cristiano Casa**